

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1333/2004 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, relativo all'autorizzazione dell'acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione ⁽⁵⁾ che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 99 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «100. **32013 R 0795**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 1).
101. **32013 R 0796**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4).
102. **32013 R 0797**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* NCIMB 11181 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1333/2004 (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 6).
103. **32013 R 0803**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, relativo all'autorizzazione dell'acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 17).»

⁽¹⁾ GU L 224 del 22.8.2013, pag. 1.⁽²⁾ GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.⁽³⁾ GU L 224 del 22.8.2013, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 225 del 23.8.2013, pag. 17.⁽⁵⁾ GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11.

2. Il testo del punto 1zv [Regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 795/2013, (UE) n. 796/2013, (UE) n. 797/2013 e (UE) n. 803/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.